

Codice A1904A

D.D. 19 agosto 2015, n. 570

Metanodotti: Der. per Avigliana Var. nel Comune di Buttigliera Alta (TO); Deriv. per Condove e Allacc. Vertek Var. nei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana (TO); Rif.Allacc. IBS in Comune di Buttigliera Alta (TO); Rif. Allacc. TEKFOR in Comune di Buttigliera Alta (TO) presentati congiuntamente dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli artt. 52 quater e sexies del D.PR.327/2001.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dei metanodotti Derivazione per Avigliana DN300 (12"), Variante DN300 (12"), 24 bar, nel Comune di Buttigliera Alta (TO), Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN250 (10"), 24 bar, Variante nei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana (TO), Rifacimento Allacciamento IBS DN 150 (6"), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO), Rifacimento Allacciamento Tekfor DN150 (6"), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO). I tracciati dei metanodotti in oggetto attraversano il territorio dei Comuni di Avigliana, Caselette e Buttigliera Alta della Provincia di Torino.

La realizzazione delle opere in oggetto è necessaria ai fini della sicurezza del sistema gas. Le opere in progetto consistono nella realizzazione dei metanodotti "Derivazione per Avigliana DN 300 (12"), Variante DN 300 (12"), 24 bar, nel Comune di Buttigliera Alta (TO)" avente una lunghezza complessiva di 192 m circa, "Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN 250 (10"), 24 bar, Variante nei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana (TO)" avente una lunghezza complessiva di 958 m circa, "Rifacimento Allacciamento IBS DN 150 (6"), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO)" avente una lunghezza complessiva di 30 m c.ca e "Allacciamento Tekfor DN 150 (6"), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO)" avente lunghezza di 358 m circa, comprensivi anche di due nuovi impianti di intercettazione fuori terra.

La variante DN300 (12") che coinvolge sia il metanodotto "Derivazione per Avigliana DN 300 (12")" che il metanodotto "Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN300 (12")", avrà origine in Comune di Buttigliera Alta località Ferriera in prossimità dell'incrocio tra via della Praia e Corso Torino, sull'area identificata al mappale 139 del Foglio 1. Subito dopo lo stacco, la condotta si posizionerà in percorrenza di via della Praia con direzione nord, dopo circa 140 m, deviando di 90° in direzione ovest, attraverserà la strada in terra battuta esistente e sul mappale 267 del Foglio 1 verrà realizzato il nuovo impianto di intercettazione tipo P.I.D.I. (Punto di Intercettazione e Derivazione Importante) da cui avrà inizio il nuovo metanodotto "Allacciamento Tekfor DN150 (6)". All'uscita dall'impianto di nuova realizzazione, inizierà inoltre la variante DN 300 (12") sul metanodotto "Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN300 (12)". La variante e il nuovo allacciamento viaggeranno parallelamente per circa 175 m in direzione nordovest, a questo punto l'Allacciamento Tekfor DN150 (6") continuerà con questa direzione sino a raggiungere il canale delle Ferriere Piemontesi e, dopo averlo attraversato perpendicolarmente nuovo impianto di consegna in sostituzione di quello esistente, e dove avrà inizio il nuovo Allacciamento IBS DN150 (6"). La variante DN 300 (12") sul metanodotto "Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN300 (12") devierà quindi il suo percorso di circa 30° in direzione nord e attraverserà in subalveo/sottopasso, mediante tecnica trivellazione T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata), il Canale delle Ferriere Piemontesi, il fiume Dora Riparia e l'Autostrada A32 Torino – Bardonecchia. Dopo l'attraversamento delle interferenze di cui sopra, la

tubazione devierà di 90° in direzione ovest e proseguirà in parallelismo all'autostrada per circa 220 m, deviando successivamente di 90° in direzione nord, percorrerà gli ultimi 200 m sino a ricollegarsi al metanodotto esistente sul mappale 541 del Foglio 5 del Comune di Avigliana.

Le opere ricadono nell'ambito delle attività soggette alle visite e controlli di Prevenzione Incendi di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 – da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Considerato che l'opera in oggetto rientra nella categoria A, della citata normativa, allo stesso Comando sarà presentata, ad ultimazione dei lavori avvenuta, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, indispensabile per l'esercizio delle opere realizzate.

Le opere sono state progettate conformemente al D.M. 17/04/2008 ed al relativo Allegato A: *"Regola Tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*. La pressione di progetto, adottata per il calcolo dello spessore delle tubazioni, è 24 bar, con grado di utilizzazione $f = 0,30$.

Le nuove condotte saranno costituite da tubazioni in acciaio saldate di testa, interrato con idonea copertura (tale che soddisfi i requisiti previsti dal D.M. 17/04/2008), del diametro nominale DN 150 (6") e DN 300 (12"). Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori.

Le condotte in esame saranno messe in opera entro tubo di protezione, consistente in tubo di acciaio del diametro nominale DN450 (18") / DN250 (10") dotato di idonei sfiati, lungo i tratti di cui al seguente elenco:

- Metanodotto Derivazione per Avigliana DN300 (12"): percorrenza di via della Praia, per una lunghezza di circa 157 m, e attraversamento stradina esistente in corrispondenza dell'impianto tipo P.I.D.I. da realizzare, per una lunghezza di circa 9 m, entrambi in Comune di Buttigliera Alta.
- Rifacimento Allacciamento TEKFOR DN150 (6"): Attraversamento in subalveo del Canale delle Ferriere Piemontesi, per una lunghezza di circa 30 m, in Comune di Buttigliera Alta: il citato attraversamento sarà collocato entro un ulteriore tubo di montaggio del diametro nominale DN 750. La restante parte dei metanodotti saranno messe in opera in tubo libero.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:1500 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 177/DB2104 del 7 luglio 2014 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'Ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 42 del 16 ottobre 2014 (consultabile anche via internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del D.P.R. 08/06/2001, n. 237, e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiori a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare ai Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana, interessati dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 16 dicembre 2014 per un periodo di 20 giorni. La Snam Rete Gas S.p.A. ha altresì provveduto, a pubblicare, nella medesima data, il comunicato su un quotidiano a tiratura sia nazionale che locale.

Al Responsabile del Procedimento sono pervenute all'avvio del procedimento, per conoscenza, alcune osservazioni indirizzate a Snam Rete Gas S.p.A. da parte del Comune di Buttigliera Alta, inerenti la costituzione bonaria di servitù, in quanto il sito di passaggio del metanodotto risulta a vocazione commerciale/industriale e non consente l'esecuzione dei lavori senza un arco temporale ben definito e senza i rilievi dei sottoservizi esistenti. Queste criticità sono state affrontate e risolte con il proponente durante la Conferenza dei Servizi.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa di V.I.A. di competenza regionale. Le opere in progetto non sono soggette a V.I.A. così come stabilito dalle nuove soglie previste dal D.M. n. 52 del 30/03/2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre il MiBACT – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il MISE – Dipartimento per le Comunicazioni – Ufficio Interferenze Elettriche, la Direzione Regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente: i Settori Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione Regionale Agricoltura, la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione Regionale Attività Produttive, il Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici della Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, le società Telecom Italia S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., Enel Sole S.p.A., SMAT S.p.A., FASTWEB S.p.A., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, i Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana. Sono stati invitati inoltre tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione.

Il giorno 10 dicembre 2014, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e il cui Verbale è agli atti del Settore scrivente.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del MiBACT – Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della Acque Potabili S.p.A., di Terna S.p.A., di Enel Sole, di Enel Distribuzione, della SITAF S.p.A., dell'A.I.Po, del Comune di Buttigliera Alta, del Comune di Caselette, del MiSE – Direzione Generale per le Attività Territoriali, Divisione IV – Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore Telefonico, della Direzione Regionale Attività Produttive, Settore Regionale

Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive, della Direzione Regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente: i Settori Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Organizzazione Procedurale e Operativa e della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio.

Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ne ha condiviso sostanzialmente le conclusioni circa la presenza di un rischio archeologico medio;

la società SITAF S.p.A. ha rilasciato direttamente a Snam Rete Gas S.p.A. idonea concessione per l'attraversamento dell'Autostrada Torino - Bardonecchia e ha autorizzato la Snam Rete Gas S.p.A. a transitare sull'esistente strada di accesso di proprietà della stessa;

la Provincia di Torino – Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva ha espresso parere geologico favorevole subordinato al rispetto di prescrizioni;

la società Acque Potabili S.p.A. ha comunicato di non avere alcuna interferenza con le opere in progetto;

la società Enel Sole S.p.A. ha comunicato direttamente a Snam Rete Gas S.p.A. di non avere alcuna interferenza con le opere in progetto;

la società Enel Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Nord Ovest ha formulato direttamente a Snam Rete Gas S.p.A. le proprie valutazioni positive a riguardo degli interventi in progetto;

la società TERNA S.p.A. ha comunicato direttamente a Snam Rete Gas S.p.A. di avere una interferenza con le opere in progetto nel Comune di Avigliana;

l'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po, con nota prot. 12995/A1904A del 19 agosto 2015, ha rilasciato il nulla osta ai soli fini idraulici, ai sensi degli art. 93 e 97 del T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, all'esecuzione degli interventi in oggetto, subordinato all'osservanza di alcuni condizioni.

Considerato inoltre che:

la Direzione regionale Governo, Tutela del Territorio e Ambiente, ha accertato che le opere risultano difformi alle previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nei Comuni interessati. Ha preso atto dei pareri già espressi e pervenuti e delle autorizzazioni inerenti i vincoli presenti sul tracciato. Ha preso altresì atto dell'inesistenza degli usi civici. Ha rammentato ai Comuni la predisposizione della Delibera di Consiglio Comunale di presa d'atto della proposta progettuale. Ha espresso parere favorevole al progetto invitando i Comuni ad aggiornare la

cartografia recependo il tracciato e le relative fasce di rispetto. Per gli aspetti ambientali non ha rilevato elementi di natura ambientale ostativi alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda infine l'impatto acustico, non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione delle opere nel rispetto di alcune prescrizioni;

la società Smat S.p.A. vista la presenza dell'acquedotto di Valle nel Comune di Caselette, ha richiesto il dettaglio delle interferenze del costruendo metanodotto e delle relative fasce di rispetto. Per quanto riguarda il Comune di Buttigliera Alta, ha evidenziato interferenze con l'acquedotto, la rete fognaria e lo sfioratore. Ha richiesto un dettaglio ad un livello di progettazione esecutiva;

il Comune di Buttigliera Alta ha ribadito la presenza dei sottoservizi al di sotto della Strada della Praia. Ha richiesto il rilievo degli stessi attraverso una descrizione planimetrica di maggior dettaglio. Ha richiesto altresì un chiarimento sulla natura della fascia di rispetto del metanodotto relativamente alla Strada della Praia. Ha richiesto infine che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del Regolamento Comunale vigente;

la Direzione regionale Agricoltura, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, ritiene che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano ottemperate le misure di ripristino e di mitigazione ambientale contenute nella Relazione paesaggistica allegata al progetto e siano recepite le alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico - Area di Torino Cuneo Novara e Verbania ha espresso parere positivo alla realizzazione delle opere in oggetto, fatte salve le prescrizioni già espresse nel parere ai sensi della l.r. 45/89 dal parte del Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia di Torino;

i Comuni di Buttigliera Alta e Caselette (TO) hanno rilasciato idonea Autorizzazione Paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 della legge regionale n. 32/08 e s.m.i.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) non siano apportate modifiche al progetto riferito al tracciato della tubazione metallica sotterrata;
2) nelle interferenze, così come riportato nella dichiarazione di impegno allegata all'istanza, con i preesistenti impianti della rete di pubblica comunicazione, segnalate dalla Telecom Italia S.p.A., dovranno essere osservate tutte le norme e prescrizioni in materia di coesistenza tra i medesimi impianti della rete pubblica di comunicazione e la tubazione metallica sotterrata in progetto;

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Territorio – Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie

3) è necessaria un'assistenza archeologica continuativa in corso d'opera, da parte di operatori specializzati sotto la supervisione di quest'Ufficio, ai lavori di scotico e scavo per la predisposizione delle piste e delle aree di cantiere e lungo il tracciato delle nuove condutture, allo

scopo di garantire l'immediato riconoscimento e salvaguardia di eventuali preesistenze di natura archeologica, non altrimenti individuabili, tutelate ai sensi della normativa vigente;

4) ove tale assistenza individui depositi di natura archeologica, questi saranno oggetto di indagini archeologiche esaustive, anche con ampliamenti e approfondimenti degli scavi oltre i limiti di progetto;

5) eventuali rinvenimenti di strutture di interesse archeologico ai sensi della normativa vigente comporteranno una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste e la salvaguardia di quanto rinvenuto; per questo motivo il progetto dovrà prevedere necessariamente nel quadro economico somme adeguate a garantire la possibilità di verifiche esaustive;

6) dovrà essere comunicato in anticipo a questo Ufficio il calendario previsto per i lavori di scavo e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza.

Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

7) per le ore diurne e per i 4 recettori individuati, potranno essere richieste ai Comuni le deroghe per le attività rumorose temporanee;

8) dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici ed operativi atti a minimizzare il disturbo;

Direzione Agricoltura

9) le aree agricole e naturali interessate dalla realizzazione del metanodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

10) nelle successive fasi di progettazione delle opere, il proponente dovrà verificare con il Consorzio Unione Bealere derivate dalla Dora Riparia (c/o Opera Pia Barolo – Via delle Orfane 7 – 10122 Torino – tel. 011/500863) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con i canali e con il reticolo irriguo esistente e concordare il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l'effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza;

11) il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e dovrà essere effettuato preferibilmente nella stagione di riposo vegetativo. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

12) poiché la realizzazione dei metanodotti in progetto comporta il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva e gli interventi di ripristino previsti in progetto prevedono la sola effettuazione di inerbimenti, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà prevedere la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali, al fine di una migliore azione di mitigazione ambientale e paesaggistica nell'area interessata dai lavori;

13) al fine di assicurarne la riuscita, gli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale e paesaggistica dovranno essere eseguiti nel rispetto della stagionalità delle opere a verde. Dovrà inoltre essere eseguito un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo la realizzazione delle opere stesse. Nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo - arbustive eventualmente ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;

14) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in

progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Provincia di Torino, Settore Difesa del Suolo e Attività Estrattiva

15) per gli scavi a sezione obbligatoria di profondità superiore ai due metri, nei quali sia prevista la presenza di operai, dovranno essere predisposte apposite armature a sostegno delle pareti;

16) ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 45/89, il titolare dell'autorizzazione, prima dell'atto autorizzativo alla costruzione dell'impianto, dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale di euro 1.000,00 (mille/00) per la trasformazione d'uso del suolo, da svincolarsi ad accertata e regolare esecuzione dei lavori;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

17) eventuali difese spondali presenti dovranno essere ripristinate secondo la morfologia planimetrica ed altimetrica precedente ai lavori;

18) il richiedente dovrà provvedere ad informare l'AIPo della data di inizio lavori e della loro ultimazione; i lavori dovranno essere ultimati entro 1(uno) anno dalla data della presente, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso. Contestualmente all'inizio dei lavori, dovrà essere comunicato il nominativo del Direttore dei Lavori che, al termine degli stessi, dovrà certificare che i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto autorizzato ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla presente autorizzazione;

19) sono vietati la formazione di accessi permanenti in alveo, i depositi permanenti in alveo o in prossimità dello stesso di materiali di risulta con modifica dell'altimetria dei luoghi e delle quote delle sponde e l'asportazione di materiale litoide fuori alveo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*";

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 "*Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche*";

vista la determinazione dirigenziale n. 177/DB2104 del 7/7/2014 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza dei Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

visto il decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione, d’informazione da parte delle PP.AA”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “*D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione*”.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di approvare il progetto per la realizzazione dei metanodotti “Derivazione per Avigliana DN 300 (12”), Variante DN 300 (12”), 24 bar, nel Comune di Buttigliera Alta (TO)”, “Derivazione per Condove e Allacciamento Vertek DN 250 (10”), 24 bar, Variante nei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana (TO)”, “Rifacimento Allacciamento IBS DN 150 (6”), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO)”, “Rifacimento Allacciamento Tekfor DN 150 (6”), 24 bar, in Comune di Buttigliera Alta (TO)” presentati congiuntamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all’oggetto nei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana in Provincia di Torino, in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che le opere devono essere realizzate nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di Pubblica Utilità, Urgenza ed Indifferibilità ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;

- di trasmettere la presente autorizzazione ai Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana, ai fini dell'adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l'esercizio delle opere agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l'autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e degli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;
- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e ai Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana;
- la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data dell'entrata in esercizio delle opere;
- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'Albo Pretorio dei Comuni di Buttigliera Alta, Caselette e Avigliana, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;
- di subordinare la validità della presente Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Orazio Ghigo

Visto:
Il Direttore Regionale
dott.ssa Giuliana Fenu